



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 51
del 26.10.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** alle **ore 21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MENICI ROBERTO	Sindaco
SANDRINI RICCARDO	Consigliere
MARONI ATTILIO	Consigliere
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
LAMORGESA ANDREA	Consigliere
ZAMBONI STEFANO	Consigliere
PASINA ORESTE	Consigliere
PENNACCHIO GRAZIANO	Consigliere
PASINA GIUSEPPE	Consigliere
CALZONI OMAR	Consigliere
FOGLIARESÌ FABIO	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
9	2

E' presente l'assessore esterno Regola Sergio.

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco pro-tempore Dott. Roberto Menici, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175

Il **Sindaco** relaziona in merito alla necessità che gli organi consiliari degli enti locali provvedano alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute. La revisione è imposta dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il decreto legislativo 175/2016 recentemente rinnovato dal decreto legislativo 100/2017. Spiega che la finalità del Piano è quella di valutare la convenienza complessiva a mantenere le partecipazioni societarie responsabilizzando il Comune rispetto a tale scelta ovvero alle scelte alternative di alienare, razionalizzare, liquidare o fondere le quote societarie detenute. Illustra quindi le singole partecipazioni detenute dal Comune di Temù ed afferma che le stesse sono nella quasi totalità da mantenere in quanto producono rilevanti risultati nella gestione dei servizi per il territorio. Si sofferma in particolare sulla SIT Spa e sulla SoSvAV Srl.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere **Fabio Fogliaresi** il quale preannuncia di volersi astenere sul punto. Afferma anzitutto di condividere lo spirito della norma che impone un controllo sull'attività delle partecipate e favorisce la trasparenza; precisa che ciò non significa che le partecipate celino aspetti di cattiva gestione, ma che tuttavia i risultati della loro gestione sono poco noti anche agli enti pubblici che ne fanno parte. Aggiunge infine che la politica dovrebbe limitarsi a dettare gli indirizzi generali nei confronti delle società e a verificarne i risultati, mentre la gestione dovrebbe essere di tipo tecnico e basata unicamente sulle competenze professionali. Prima di concludere chiede inoltre quali siano i criteri che hanno portato alla nomina dei Presidenti della Fondazione alta Valle Camonica e della SIAV Spa.

Il **Sindaco** fornisce le risposte in merito alla presidenza dei due organismi che è dovuta da un lato alla partecipazione anche di altri enti, quali la Provincia di Brescia e la Comunità Montana, e dall'altro al profilo autorevole e indipendente dei due presidenti. Quanto alla distinzione tra politica e gestione afferma che i risultati raggiunti dimostrano che non sempre la politica persegue finalità negative.

Chiede la parola il Consigliere **Giuseppe Pasina** il quale definisce la richiesta di maggiore trasparenza nei confronti delle società come un indice di mala fede nei confronti delle medesime. Rivendica in capo alla politica la responsabilità delle scelte amministrative ed operative delle partecipate in quanto l'attività delle stesse deve essere orientata allo sviluppo del territorio analogamente a quella degli enti che le compongono.

Il Consigliere **Fabio Fogliaresi** replica che trasparenza è sinonimo di maggiore informazione e rigetta l'accusa di mala fede nei confronti delle partecipate. Informazione che afferma essere mancata in alcuni casi come per esempio nell'avvicinarsi degli incarichi direzionali al Consorzio Adamello Ski.

Chiede la parola il Vicesindaco **Sandrini Riccardo** il quale ribadisce l'importanza che la politica sia responsabile delle scelte gestionali delle società.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, termine che tuttavia è da ritenere ordinatorio e funzionale alla successiva comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti che deve avvenire entro il 31 ottobre 2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il

rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»;*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti e accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegata relazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato sub A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le azioni di razionalizzazione delle partecipate da intraprendere devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ATTESO che, in base a quanto sopra, è previsto il mantenimento di tutte le partecipate ad eccezione della partecipazione indiretta in INTEGRA S.R.L. per la quale, tra le azioni di razionalizzazione da intraprendere/intraprese, è prevista la fusione per incorporazione nella controllante e della partecipazione diretta al

Consorzio della Castagna le cui quote saranno cedute non essendo il medesimo strettamente necessario ai fini istituzionali;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio comunale competente in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 16 del 05/06/2015, provvedimento archiviato in data 12/01/2017 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 del 25.10.2017 che si allega alla presente sub B), rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

PRECISATO che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della ragioneria dell'ente, in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8 e astenuti n. 1 (Fabio Fogliaresi), resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica e ricognizione allegata sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di **APPROVARE** il mantenimento di tutte le partecipate ad eccezione della società INTEGRA S.R.L. per la quale è prevista, fra le azioni di razionalizzazione, la fusione per incorporazione nella controllante, per le motivazioni, con i tempi ed i modi indicati nell'allegata relazione/ricognizione (punto 05.04) e della partecipazione diretta al Consorzio della Castagna le cui quote saranno cedute non essendo il medesimo strettamente necessario ai fini istituzionali per le motivazioni, con i tempi ed i modi indicati nell'allegata relazione/ricognizione (punto 05.02);
3. di **INVIARE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di **DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
5. di **DISPORRE** infine che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 1 (Fabio Fogliaresi), resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

6. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Belotti Flavia, Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
f.to (Belotti Flavia)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Roberto Menici

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li **27 ott. 2017**

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to Emanuela Ravizza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **27 ott. 2017** al **11 nov. 2017**;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li **27 ott. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Temù, **27 ott. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

(
D
o
t
t
.

**r
e
g
o
r
i
n
i
)**